



Collegio Nazionale dei Maestri di sci Italiani



e
A.M.S.I. - Associazione Maestri di sci Italiani

**Addenda alle linee guida per i collegi regionali
e provinciali dei maestri di sci italiani alla luce
degli sviluppi della situazione covid-19**

Novembre 2021 – ver. 01 – rev. 01



Collegio Nazionale dei Maestri di sci Italiani



e
A.M.S.I. - Associazione Maestri di sci Italiani

Sommario

1. **Le linee guida adottate per la stagione 2020/2021 e l'attuale quadro normativo..... 3**
2. **Green pass, utilizzo degli impianti nei comprensori sciistici, maestri e scuole di sci..... 3**
3. **Vademecum comportamentale per maestri di sci e scuole di sci..... 6**



Collegio Nazionale dei Maestri di sci Italiani



e

A.M.S.I. - Associazione Maestri di sci Italiani

1. Le linee guida adottate per la stagione 2020/2021 e l'attuale quadro normativo.

Alla luce della situazione legata allo svilupparsi della pandemia da covid-19, il Collegio Nazionale dei maestri di sci italiani (Col.Naz.), nell'ambito delle funzioni di coordinamento dei Collegi Regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (Collegi Regionali/provinciali) ad esso assegnate dall'art. 16 comma 1 lett. c) dalla legge 81/1991, ha provveduto a redigere, nell'ottobre 2020, apposite linee guida.

Tali linee guida hanno l'intento di coordinare le azioni in materia da parte dei Collegi Regionali/Provinciali, cui spettano per legge le funzioni di autogoverno e autodisciplina della professione di maestro di sci.

Ritiene il Col.Naz. che dette linee guida, pur nel mutato contesto normativo e pandemico, siano ancora attuali e costituiscano a tutt'oggi un punto di riferimento per evitare disomogeneità nelle misure di prevenzione per le singole scuole/professionisti.

L'introduzione dell'obbligo del c.d. green pass (certificazione verde di cui ai DDLL 22.08.2021 n. 52 e 21.09.2021 n. 127 su cui v. il capitolo successivo) è infatti da considerarsi misura **ulteriore** che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali.

2. Green pass, utilizzo degli impianti nei comprensori sciistici, maestri e scuole di sci.

Come prescritto nei provvedimenti legislativi resi in materia e come desumibile dalle risposte date dal Governo alle FAQ, consultabili al seguente sito: <https://www.dgc.gov.it/web/faq.html>:

1. La Certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass) nasce per facilitare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19. Attesta di aver fatto la vaccinazione o di essere negativi al test o di essere guariti dal COVID-19. La Certificazione contiene un QR Code che permette di verificarne l'autenticità e la validità. La Commissione europea ha creato una piattaforma comune (Gateway europeo) per garantire che i certificati emessi dagli Stati europei possano essere verificati in tutti i Paesi dell'UE. In Italia la Certificazione viene emessa esclusivamente attraverso la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute in formato sia digitale sia cartaceo.

2. Alla data attuale (19.11.2021) la Certificazione verde COVID-19 viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:

- essere vaccinati, a ogni dose di vaccino viene rilasciata una nuova certificazione;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti;



- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

3. In Italia il green pass consente di viaggiare e di accedere ai luoghi di lavoro, a scuola, all'università, alle strutture sanitarie e ai locali che offrono servizio di ristorazione. Permette, inoltre, di usufruire di alcuni servizi e partecipare a numerose attività culturali, ricreative e sportive, **ivi compreso l'accesso agli impianti di risalita.**

Attualmente, la regolamentazione covid in materia di **impianti nei comprensori sciistici** è contenuta nel DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), entrato in vigore il 23/04/2021 e convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146)

All'art. 6bis di detto decreto si dispone che al 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Questo, a sua volta, così dispone: **"14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma"**.

È dunque attualmente (e salvo modifiche) a tali protocolli che occorre fare riferimento per sapere se, nelle varie zone e nei vari impianti, si può accedere liberamente o solo se in possesso di green pass.

Unica disposizione comune è quella secondo la quale la Certificazione verde COVID-19 è richiesta in "zona bianca" ma anche nelle zone "gialla", "arancione" e "rossa", dove i servizi e le attività siano consentiti.

4. In **ambito lavorativo**, la disciplina circa l'obbligo del green pass è contenuta, oltre che nel già citato DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 e nel DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening) entrato in vigore in data 22/09/2021, anche nei DPCM 12 ottobre 2021, modificativo del precedente DPCM del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"». Un utile strumento consultivo per comprendere appieno la portata di questo insieme di norme è contenuto, anche in questo caso, nelle risposte date dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alle FAQ, consultabili al seguente sito: <https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223>

Da queste si desume che, attualmente:

a. In forza del disposto dell'art. 9 septies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come modificato dall'art. 3 del DECRETO-LEGGE 21



Collegio Nazionale dei Maestri di sci Italiani



A.M.S.I. - Associazione Maestri di sci Italiani

settembre 2021, n. 127 cit. a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, **a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato** è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

In forza poi del disposto dei commi 2 e 3 del medesimo art. 9 *septies*, la disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione (es. maestri nel periodo di tirocinio) o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

I datori di lavoro di cui al comma 1 (in base al TU 81/2008 è **datore di lavoro** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa), sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 (comma 4). Questi, entro il 15 ottobre 2021, devono definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10 del D.L. cit..

L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, e' punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

b. Ogni azienda è autonoma nell'organizzare i controlli di cui sopra, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il dPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all'ingresso (risposta data alla FAQ 1).

c. L'obbligo di green pass non è collegato al fatto che la sede in cui si presta servizio sia all'aperto o al chiuso (risposta data alla FAQ 13).



Collegio Nazionale dei Maestri di sci Italiani



A.M.S.I. - Associazione Maestri di sci Italiani

d. È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un'azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa, dato che tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell'azienda sono soggetti al controllo (risposta data alla FAQ 9).

e. È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l'accesso in sede da parte del lavoratore nei casi di specifiche esigenze organizzative (risposta data alla FAQ 10) e sarà altresì possibile, una volta convertito in legge il D.L. n. 127/2021 che i lavoratori consegnino copia della certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

Da ultimo si segnala che il nuovo comma 5 dell'art. 9 septies del D.L. n. 52 del 22 aprile del 2021 prevede che *"al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro"*.

3. Vademecum comportamentale per maestri di sci e scuole di sci

Alla luce di quanto sopra, ed in attesa che siano eventualmente indicate misure specifiche per regimentare l'attività lavorativa dei maestri di sci all'interno dei comprensori sciistici, siano essi dedicati alla discesa al fondo o allo snowboard, si evidenzia la necessità che gli stessi, anche ove non operanti all'interno di scuole di sci, si dotino di green pass, il cui possesso – come chiarito nelle FAQ governative – non pare collegato al fatto che la sede in cui si presta servizio sia all'aperto o al chiuso. L'uso del green pass è in ogni caso da considerarsi una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore già emanate.

Mentre ai clienti non va richiesto, occorre attualmente richiedere il green pass a tutti coloro che accedono ai locali della Scuola per svolgere, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di semplice collaborazione. Tali soggetti debbono essere sottoposti a controllo da parte del Direttore, da considerarsi datore di lavoro ai fini della normativa anticovid, o da parte di un soggetto da questo appositamente delegato, secondo modalità operative specificatamente predisposte.

Si allega alla presente testo del vademecum comportamentale anticovid per maestri di sci per la stagione 2021/2022.